

# La mancata iscrizione all'albo configura il reato di esercizio abusivo della professione

Ai Collegi sono giunte diverse richieste di chiarimenti sull'obbligo di iscrizione all'albo professionale anche per i dipendenti di strutture pubbliche e private.

Vogliamo ribadire ai colleghi che il principio di obbligatorietà di iscrizione all'albo trova conferma nella normativa vigente; inoltre, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in una nota, inviata alla Federazione IP.AS.VI. nel gennaio 2009 recita: *"alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006, n. 43, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale sancita dall'art. 2 comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente"*.

La mancata iscrizione all'albo configura il reato di esercizio abusivo della professione, con l'iscrizione all'albo il professionista consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all'esercizio dell'attività professionale.

I Collegi hanno due finalità: la prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante; la seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all'albo che il collegio è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere di disciplina, contrastando l'abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice Deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l'infor-

mazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

L'iscrizione all'albo determina automaticamente l'insorgenza dell'obbligo di versamento della quota di iscrizione nella misura annualmente determinata con delibera del Consiglio Direttivo.

La quota di iscrizione non ha un termine proprio di pagamento, ma deve semplicemente essere pagata entro l'anno solare di riferimento.

Il pagamento della quota annuale è un dovere obbligo di tutti gli iscritti, che viene rispettato dalla grande maggioranza degli stessi, ma alcuni sono debitori ossia non pagano la quota di iscrizione annua da uno o più anni.

I Collegi hanno la possibilità di procedere alla cancellazione per morosità degli infermieri che non hanno pagato secondo quanto previsto dall'art.11 del DLCP n.233/1946 *"la cancellazione può essere disposta proprio in pendenza di morosità e che tale cancellazione non determina la perdita del diritto per il collegio di procedere alla riscossione coattiva dei crediti che hanno determinato tale morosità"*.

È possibile procedere alla cancellazione per morosità di chi, rimanendo moroso per annualità pregresse, ha versato la quota dell'anno in corso, la normativa applicabile nulla prevede a riguardo a quale anno ci si debba riferire né tantomeno quanti siano gli anni di morosità che possono dare vita al procedimento di cancellazione.

Prima della cancellazione, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del regolamento 221/50 di esecuzione, è prevista la procedura di convocazione dell'interessato che deve essere seguita per la validità del provvedimento di cancellazione.

L'azione di recupero può essere esercitata dal Collegio o attraverso l'emissione di un ruolo esattoriale che è immediatamente coattivo ovvero attivando una procedura giudiziale per l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico dell'iscritto moroso.

I Nostri collegi hanno deciso di recuperare le quote annuali che non sono state versate, lo faranno in virtù della normativa vigente.

Tutti noi potremmo aver dimenticato di pagare!

Hai controllato Sei ancora in tempo... vai a pagare! ●